



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituti comprensivi "Dante Monda-Alfonso Volpi"
via Oberdan snc 04012 Cisterna di Latina

☎ 06/9699166 Cod. fiscale 80008560593

✉ tic535007@istruzione.it Pec: tic535007@pec.istruzione.it

Sito internet www.icmonda-volpi.edu.it



A tutto il Personale della scuola
Ai Genitori degli studenti disabili
Agli Atti
Al SITO

Oggetto: **Comunicazione sui test sierologici su base volontaria.**

Le SS.LL. sono pregate di prendere visione della circolare del Ministero della salute e del Protocollo di Intesa per avvio anno scolastico del Ministero dell'Istruzione, che si allegano, al fine di aderire volontariamente ai test sierologici Covid-19.

Nell'ambito delle attività di controllo e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione Lazio ha avviato, per le istituzioni scolastiche, un'indagine di sieroprevalenza mediante l'esecuzione di test sierologici e molecolari basati sull'identificazione di anticorpi (di tipo IgG) diretti verso virus SARS-CoV-2, con l'obiettivo di conoscere e studiare la diffusione del virus nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

I destinatari dell'indagine sono docenti, educatori, operatori di sostegno, assistenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), bambini e studenti disabili e tutte le figure professionali delle scuole di ogni ordine e fino al secondo grado (compresi istituti professionali), statali, paritarie e non, dei servizi educativi per l'infanzia - gestiti dallo Stato, dagli enti locali in forma diretta o indiretta - e delle scuole dell'infanzia statali, paritarie e non.

L'adesione all'indagine da parte degli interessati è individuale, volontaria e gratuita.

Tutti gli interessati potranno effettuare direttamente la prenotazione telefonando al recap Regionale al numero 06 164161840.

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DOTT.SSA NUNZIA MALIZIA**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'ex art. 3 comma 2 D.L.vo n. 39/1993*

Allegati:

- Circolare del Ministero della Salute
- Protocollo di Intesa per avvio anno scolastico del Ministero dell'Istruzione
- Informazioni sulle operazioni effettuate ai fini dell'accertamento del virus sars-cov-2 attraverso il test sierologico effettuato nell'ambito dell'indagine di sieroprevalenza regionale a favore delle strutture scolastiche ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. Regolamento generale sulla protezione dei dati personali)



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL SISTEMA
INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Tel. 0659942440 / Fax 0659942015

e-mail: direzionesistemainformativo@sanita.it

pec: dgsi@postacert.sanita.it

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
SANITARIA

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

e-mail: segr.dgprev@sanita.it

pec: dgprev@postacert.sanita.it

0008722-07/08/2020-DGSISS-MDS-P

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

Ragioneria Generale dello Stato

rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E
CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

uffgabinetto@postacert.istruzione.it

ASSESSORATI ALLA SANITA'
delle Regioni e delle Provincie
autonome di Trento e di Bolzano
LORO SEDI (via PEC)

ASSESSORE REGIONE PIEMONTE

Coordinatore Commissione salute

Commissione.salute@cert.regione.piemonte.it

REGIONE VENETO - ASSESSORATO
ALLA SANITA'

Direzione Regionale Prevenzione

Coordinamento Interregionale Della
Prevenzione

francesca.russo@regione.veneto.it

coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

segreteria@pec.fnomceo.it

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

presidenza@pec.iss.it

protocollo.centrale@pec.iss.it

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE
REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME

conferenza@pec.regioni.it

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI
ITALIANI (ANCI)

anci@pec.anci.it

JA

e, p.c.
DIPARTIMENTO
PROTEZIONE CIVILE
Via Ulpiano 11 - 00193
ROMA
Coordinamento.emergenza
@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.gove
rno.it

Ufficio di Gabinetto
Sede

OGGETTO: Indirizzi operativi per l'effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private nell'intero territorio nazionale.

Con Ordinanza del 24 luglio 2020, n.17, (GU n.187 del 27-7-2020), il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha fornito una serie di indicazioni operative finalizzate all'effettuazione su base volontaria del programma di test sierologici per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private nell'intero territorio nazionale.

In particolare lo screening è rivolto al personale docente e non docente, operante nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e negli Istituti di istruzione e formazione professionali dell'intero territorio nazionale, fatta eccezione per il personale destinatario di analoghe iniziative autonomamente intraprese da regioni o province autonome.

Tenuto conto di quanto sopra, allo scopo di acquisire in tempo utile informazioni sui test sierologici risultati positivi, nonché sugli esiti degli esami molecolari (tamponi) conseguentemente effettuati, le Aziende sanitarie locali dovranno comunicare quotidianamente detti dati, con la precisazione che riguardano il personale scolastico, alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, che, con la medesima frequenza, li inoltrerà all'Istituto Superiore di Sanità.

Con l'Ordinanza del 27 febbraio 2020, n. 640, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, la sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2 è stata infatti affidata all'Istituto Superiore di Sanità, che, a tal fine, ha predisposto e gestisce una specifica piattaforma dati, che le regioni e le province autonome sono tenute ad alimentare.

I dati in tal modo raccolti saranno tempestivamente comunicati dall'Istituto Superiore di Sanità al Ministero della salute.

La fase di concertazione avente ad oggetto il programma di esecuzione dei test sierologici è stata perfezionata a livello nazionale con le organizzazioni di categoria



dei Medici di medicina generale (MMG) che rappresentano la maggioranza degli associati.

Tanto premesso, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

1. A partire dal 24 agosto 2020 e comunque sino ad una settimana prima dell'inizio delle attività didattiche nelle singole regioni, i MMG provvederanno ad eseguire i test sierologici sul personale scolastico rientrando tra i propri assistiti il cui stato lavorativo risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ovvero dall'applicativo dedicato, sviluppato sul sistema Tessera Sanitaria secondo quanto indicato al punto 3 dell'allegato documento tecnico. Le Asl assicureranno ai MMG afferenti alle stesse la fornitura di adeguati dispositivi di protezione individuale (guanti, camici monouso e mascherine), in aggiunta a quelli ordinariamente forniti. L'assistito è tenuto al contatto telefonico con il Medico o con il suo personale, in modo da determinare l'accesso per l'effettuazione del test su prenotazione, consentendo in tal modo il rispetto dell'organizzazione dello studio al fine di limitare il rischio di contagio del medico, del proprio personale e di altri assistiti. Nel caso di personale scolastico privo di MMG nel luogo di domicilio lavorativo, il test sarà eseguito presso il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale del domicilio lavorativo medesimo, previa dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo status lavorativo, secondo le modalità organizzative definite a livello regionale. Per il personale che prende servizio successivamente all'inizio dell'anno scolastico i test saranno effettuati prima della effettiva entrata in servizio.
2. I MMG trasmetteranno i dati relativi all'esito dei test sierologici effettuati sui propri assistiti ai Dipartimenti di prevenzione dell'ASL di appartenenza, con modalità sicure e specificando che trattasi di personale scolastico; le ASL, a loro volta, dovranno trasmettere alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, in forma aggregata, per genere e fascia di età (18-34, 35-50, 51 e oltre) i dati relativi all'esito dei test sierologici effettuati direttamente o per il tramite dei MMG, con la specifica che trattasi di personale scolastico. Le regioni e le province autonome invieranno, a loro volta, all'Istituto Superiore di Sanità i dati aggregati raccolti su base regionale e stratificati per ASL tramite apposita piattaforma gestita dal medesimo Istituto. Tali dati saranno, infine, trasmessi alla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute.
3. I MMG e i Dipartimenti di prevenzione delle ASL, con riferimento al personale scolastico al quale abbiano eseguito il test sierologico, di cui al punto 1, provvederanno infine a caricare sul Sistema Tessera Sanitaria, attraverso lo specifico applicativo dedicato, l'informazione relativa alla effettuazione del test sierologico, secondo le modalità di cui all'allegato documento tecnico. La comunicazione al Commissario Straordinario del numero dei test sierologici effettuati avverrà secondo le modalità indicate nel predetto allegato.
4. Nell'eventualità in cui un soggetto risulti positivo al test sierologico, il competente Dipartimento di prevenzione provvederà all'effettuazione del test molecolare, possibilmente entro le 24 ore, e comunque non oltre le 48 ore, dall'esito del test sierologico, e agli ulteriori adempimenti di competenza.
5. I test molecolari eseguiti dai Dipartimenti di prevenzione delle ASL con esito positivo saranno trasmessi, con cadenza giornaliera, dalle ASL medesime alle regioni e province autonome di appartenenza, che



provvederanno, a loro volta, sempre con cadenza giornaliera, ad inoltrarli all'Istituto Superiore di Sanità tramite la piattaforma di cui alla richiamata Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 640 del 2020. Con il predetto invio, le regioni e le province autonome avranno cura di specificare in apposito campo, creato dall'Istituto Superiore di Sanità nella predetta piattaforma, l'appartenenza alla categoria del personale scolastico del soggetto risultato positivo al test molecolare. L'Istituto comunicherà, a sua volta, tempestivamente i dati in questione, in forma aggregata e anonima, al Commissario Straordinario, limitatamente al numero dei test effettuati, nonché alla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute che ne curerà la pubblicazione nel rispetto delle modalità e dei limiti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

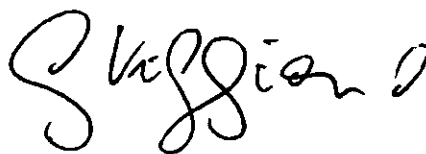
6. La struttura del Commissario Straordinario provvederà alla distribuzione dei dispositivi per lo screening sierologico, presso i punti di consegna indicati dalle regioni e dalle province autonome; queste ultime li assegneranno alle ASL tenendo conto delle indicazioni del Commissario medesimo; infine, le ASL assicureranno la consegna dei dispositivi ai MMG, ripartendoli in proporzione al numero degli assistiti degli stessi, tenendo anche conto del numero degli assistiti di ciascuno di essi risultante dall'applicativo dedicato del Sistema Tessera Sanitaria.

Si invita a dare tempestiva diffusione alla presente circolare ai soggetti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DGPREV
(Giovanni Rezza)



IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DGSISS
(Giuseppe Viggiano)





Ministero dell'Istruzione

PROTOCOLLO D'INTESA PER GARANTIRE L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19

TENUTO CONTO dell'esigenza di condividere con le OO.SS. le linee operative per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico nelle istituzioni scolastiche ed educative su tutto il territorio nazionale, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018;

VISTO il Protocollo d'Intesa "*Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2019/2020*", sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 15 maggio 2020;

VISTI il "*Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico*", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020 (che si allegano alla presente Intesa);

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020-2021, adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;

VISTO il documento "*Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico*", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020, (che si allega alla presente Intesa);

VISTO il Protocollo quadro "*Rientro in sicurezza*", sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;

VISTO l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di "*Sorveglianza sanitaria eccezionale*" che resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;

VISTO l'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla Legge 27/2020 che stabilisce che «*Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero*»;

VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del "*Documento di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia*";

VISTO l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante "*Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza*";

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Il Ministero, fermo restando quanto stabilito nel DM n° 80 del 3 agosto 2020, si impegna a promuovere, sostenere e monitorare l'attuazione delle prescrizioni contenute nel presente



Ministero dell'Istruzione

Protocollo, in tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza per pandemia da COVID-19, a.s. 2020/2021.

Per dare piena attuazione alle indicazioni sanitarie, contenute nel *"Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico"*, trasmesso dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito CTS) in data 28 maggio 2020 e alle indicazioni impartite con successivi atti del CTS medesimo, saranno attivate le relazioni sindacali previste dalle disposizioni vigenti, ivi compreso l'art. 22 del CCNL in relazione agli ambiti di competenza.

A tal fine il Ministero si impegna ad attivare, attraverso il Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali:

- a) un servizio dedicato di help desk per le istituzioni scolastiche, per richiedere assistenza via web, prenotazioni di chiamata e contattare il numero verde 800903080 attivo dal 24 agosto, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, con funzioni di front office, al fine di raccogliere quesiti e segnalazioni sull'applicazione delle misure di sicurezza e fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo;
- b) un Tavolo nazionale permanente composto da rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, del Ministero della Salute e delle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo, con funzioni di gestione condivisa relativa al confronto sull'attuazione del Documento tecnico scientifico presso le istituzioni scolastiche. Al tavolo saranno riportate, con cadenza periodica, le questioni di maggiore interesse e le criticità pervenute al Ministero tramite il servizio di *help desk* o tramite richieste dei Direttori generali o dei dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali o direttamente dalle Organizzazioni sindacali. Il Tavolo nazionale formula pareri, indicazioni e linee di coordinamento agli UU.SS.RR., nonché definisce e attua il confronto con le OO.SS. firmatarie del presente Protocollo di cui all'art. 22 comma 8, lettera a) del CCNL del Comparto e all'art. 5, comma 3, del CCNL dell'Area Istruzione e ricerca. Il Tavolo nazionale permanente, allo scopo di assicurare che le attività scolastiche si svolgano in osservanza delle misure di sicurezza previste anche in relazione, in ogni singola Regione, all'andamento dei contagi, può valutare di richiedere al Ministero della Salute l'indicazione di eventuali e ulteriori misure proporzionate all'evolversi della situazione epidemiologica e volte ad assicurare la piena ed effettiva tutela della salute degli studenti e di tutto il personale scolastico coinvolto;
- c) un Tavolo di lavoro permanente presso ogni USR, di cui fanno parte rappresentanti dell'USR designati dallo stesso Direttore, delle OO.SS. del settore scuola firmatarie del presente Protocollo, degli enti locali, dei Servizi di igiene epidemiologica e della Protezione Civile operanti sul territorio. Detti Tavoli svolgono una funzione di raccordo con il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche, fornendo soluzioni concrete alle problematiche segnalate dalle singole istituzioni scolastiche, anche avvalendosi degli uffici di ambito territoriale;
- d) incontri tra il Ministero e le OO.SS. in ordine all'attuazione della presente intesa almeno una volta al mese e comunque a richiesta anche di una delle parti, condivisa da almeno tre OO.SS.



Ministero dell'Istruzione

Il Ministero, inoltre, provvederà a:

- a) invitare le istituzioni scolastiche a comunicare alle famiglie, agli studenti interessati e ai lavoratori della scuola, tramite i canali di diffusione ordinariamente utilizzati, le determinazioni finali sulle procedure di contenimento del rischio di contagio;
- b) monitorare costantemente, attraverso gli UU.SS.RR., l'utilizzo delle risorse assegnate e finalizzate alla piena attuazione del Documento tecnico scientifico nonché ad integrarle in caso di necessità, fornendo apposita informativa in merito alle OO.SS.;
- c) fornire supporto per la formazione, anche in modalità on-line, sull'uso dei DPI, sui contenuti del Documento tecnico scientifico, sulle modalità di svolgimento del servizio prevedendo anche tutorial informativi rivolti al personale e alle famiglie;
- d) fornire, per il tramite della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, assistenza amministrativa e contabile a tutte le istituzioni scolastiche circa l'utilizzo delle risorse erogate per finalità coerenti con la gestione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria;
- e) attivare la collaborazione istituzionale con il Ministero della Salute, il Commissario straordinario e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, affinché si dia l'opportunità di svolgere test diagnostici per tutto il personale del sistema scolastico statale e paritario, incluso il personale supplente, in concomitanza con l'inizio delle attività didattiche e nel corso dell'anno, nonché di effettuare test a campione per la popolazione studentesca con cadenza periodica. A tal fine, il Ministero fornisce specifiche indicazioni in relazione alle modalità per l'accesso ai test medesimi per il personale scolastico, sia di ruolo che supplente.

Saranno adottati i criteri di:

- I. volontarietà di adesione al test;
 - II. gratuità dello stesso per l'utenza;
 - III. svolgimento dei test presso le strutture di medicina di base e non presso le istituzioni scolastiche;
- f) richiedere al Commissario straordinario di provvedere, secondo le indicazioni all'uso vigenti, alla fornitura di mascherine per il personale scolastico e per gli studenti in condizione di lavoratore, di gel disinfettanti presso le sedi delle istituzioni scolastiche, nonché di ulteriori DPI previsti per i docenti di sostegno;
 - g) fornire tempestivamente ulteriori approfondimenti sugli alunni con disabilità con particolare riferimento allo sviluppo del concetto di "accomodamento ragionevole e sull'utilizzo dei docenti di sostegno e degli assistenti in relazione al distanziamento previsto con gli allievi";
 - h) richiedere al Ministero della Salute di garantire e di rafforzare il collegamento istituzionale tra le istituzioni scolastiche e le strutture sanitarie pubbliche di riferimento con la creazione di una rete di referenti COVID-19 presso i Dipartimenti di Prevenzione per gruppi d'Istituti nella gestione dei casi sospetti all'interno delle scuole;
 - i) prevedere una procedura standardizzata da seguire per la gestione e la segnalazione alla ASL di sospetti casi COVID-19. A tale riguardo si prende atto che, presso l'Istituto Superiore di Sanità, è attivo un tavolo di lavoro per la redazione di un apposito documento operativo per il monitoraggio e il controllo SARS-CoV-2, la cui emanazione



Ministero dell'Istruzione

è prevista entro la metà del mese di agosto 2020, che contenga le modalità nazionali di risposta a potenziali focolai da COVID-19 dopo la riapertura delle scuole. Si prevedono *output* di tipo formativo e informativo;

- j) prevedere l'individuazione, in tutte le scuole, del medico competente che effettui la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 nonché la "sorveglianza sanitaria eccezionale" di cui all'art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e sua legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, per i cosiddetti "lavoratori fragili" che ne fanno richiesta (a mezzo certificato del MMG);
- k) attuare e fornire tempestivamente, comunque entro l'inizio del prossimo anno scolastico, indicazioni precise in ordine alle misure da adottare nei confronti dei cosiddetti "lavoratori fragili" nelle istituzioni scolastiche attivando una collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle COSS;
- l) definire e attuare il confronto con le OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/2018, come previsto dall'art. 22, c. 8, lettera a) del CCNL del Comparto e all'art. 5, comma 3, del CCNL dell'Area Istruzione e Ricerca.

Inoltre, il Ministro dell'Istruzione e le Organizzazioni sindacali, nei limiti di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, in considerazione dell'attuale stato di rischio per SARS-CoV-2, convergono:

1. sulla necessità che ciascuna istituzione scolastica proceda, con il coinvolgimento del relativo responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
2. sull'importanza che venga garantita a tutti i livelli dell'amministrazione l'opportuna informazione e formazione sulle procedure di cui al presente protocollo;
3. sull'esigenza di garantire modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, gli RLS e gli RSPP, sui punti del presente protocollo, al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e della comunità scolastica, con quella di garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili.



Ministero dell'Istruzione

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE SCUOLE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID-19 si ritiene essenziale richiamare le principali disposizioni generali di natura sanitaria, condivise con il Ministero della Salute ed il CTS a livello nazionale, per agevolare i Dirigenti scolastici nell'adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19, fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca in materia di relazioni sindacali.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Si stabilisce che:

- ogni istituto scolastico dà attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e dell'organizzazione delle attività, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all'interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti;
- il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare attraverso una un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;
- il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell'Istituto circa le disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);



Ministero dell'Istruzione

- la formazione e l'aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, nonché l'obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzata con la recente esperienza della didattica a distanza;
- l'obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.

1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA

Le istituzioni scolastiche con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione comunicano comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. Nel caso di file per l'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico, occorre provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l'osservanza delle norme sul distanziamento sociale.

Ogni scuola dovrà disciplinare le modalità che regolano tali momenti in modo da integrare il regolamento di istituto, con l'eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, di ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi.

L'eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Va ridotto l'accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell'apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l'RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;



Ministero dell'Istruzione

- accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE

E' necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

Nel piano di pulizia occorre includere almeno:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

L'attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita di tutti gli istituti scolastici, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio.

In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a:

- assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20;
- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.



Ministero dell'Istruzione

3. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

E' obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina. Il CTS si esprimerà nell'ultima settimana di agosto in ordine all'obbligo di utilizzo di mascherina da parte degli studenti.

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.

Nella scuola deve essere indicata la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell'alunno/studente o dal medico.

4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI

L'accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.

Pertanto il dirigente scolastico valuta l'opportunità di rimodulare le attività didattiche nelle aule, eventualmente alternando le presenze degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica digitale integrata.

L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale. Anche l'utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle regole del distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l'erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. La somministrazione del pasto deve prevedere la distribuzione in mono-porzioni, in vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e possibilmente compostabile.

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne indica le modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.



Ministero dell'Istruzione

5. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.

6. SUPPORTO PSICOLOGICO

L'attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell'anno scolastico.

Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, si promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in "presenza", difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.

A tale scopo si suggerisce:

- il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;
- il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.

Il supporto psicologico sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali e potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.

7. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione "Misure di controllo territoriale" che, in coerenza con quanto già individuato nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico. Si riporta di seguito la disposizione: *"Misure di controllo territoriale - In caso di*



Ministero dell'Istruzione

comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l'attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l'ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell'ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l'ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità".

Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza. Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l'opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale.

Il predetto Documento tecnico ha indicato l'opportunità di prevedere, nell'ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l'ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace *contact tracing* e di una risposta immediata in caso di criticità. Pertanto, occorre evidenziare che viene istituito un sistema di raccordo tra sistema scolastico e sistema sanitario nazionale quale misura innovativa di grande rilievo, soprattutto nel contesto emergenziale in atto, per supportare le Istituzioni scolastiche nella realizzazione dei compiti assegnati per l'effettuazione di un anno scolastico in piena sicurezza. Il predetto sistema di monitoraggio e di allerta precoce attivato sul territorio nazionale consentirà di individuare situazioni locali meritevoli di misure di contenimento della diffusione epidemica, che potranno interessare specifiche realtà scolastiche locali, a tutela della salute dei lavoratori e degli studenti.

8. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della



Ministero dell'Istruzione

sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020.

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del DL 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:

- a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008;
- b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorzicare più istituti scolastici;
- c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza/antincendio, al primo soccorso).

Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di "soggetti fragili" esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19.

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

9. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE

Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico valuterà la costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico.

10. DISPOSIZIONI FINALI

Gli USR e l'Amministrazione centrale assicurano il necessario supporto ai dirigenti delle istituzioni scolastiche nell'individuazione delle soluzioni idonee a garantire l'applicazione delle misure di sicurezza ed il necessario raccordo con le istituzioni locali e territoriali.

Qualora il dirigente scolastico ravvisi delle criticità nell'applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola ne dà tempestiva comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento anche al fine di favorire il raccordo con tutte le istituzioni competenti sul territorio.



Ministero dell'Istruzione

LE PARTI INOLTRE CONVENGONO:

- sulla necessità che la rimodulazione dell'unità oraria secondo le modalità previste dal Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche come deliberate dagli Organi collegiali non si traduca in una diminuzione del diritto all'istruzione per gli alunni;
- sull'esigenza di avviare, nelle modalità, nei termini e secondo i criteri previsti dal quadro normativo vigente, entro l'inizio del prossimo anno scolastico, la contrattazione nazionale presso il Ministero dell'Istruzione al fine di regolare il rapporto di lavoro svolto in modalità agile da parte del personale amministrativo tecnico e ausiliario;
- sull'importanza di avviare, entro l'inizio del prossimo anno scolastico, la contrattazione nazionale presso il Ministero dell'Istruzione al fine di attuare l'articolo 2, comma 3-ter del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
- sull'impegno da parte del Ministero dell'Istruzione a superare, con riferimento anche all'utilizzo dell'organico aggiuntivo da emergenza COVID, entro l'inizio delle lezioni, i vincoli normativi che ostacolano la sostituzione del personale docente e Ata assente, al fine di evitare lo smembramento delle classi, la mancata assistenza durante le attività laboratoriali e l'insufficiente vigilanza degli spazi;
- sulla necessità di procedere all'approfondimento del fenomeno relativo al "personale in condizioni di fragilità", al fine di individuare eventuali modalità e procedure di carattere nazionale oggetto di confronto con le OO.SS, nell'ambito dell'"accomodamento ragionevole" previsto dal Protocollo Nazionale di Sicurezza del 24 aprile 2020;
- sull'impegno a lavorare ai fini dell'incremento delle risorse destinate al sistema nazionale di istruzione e formazione, con investimenti che consentano di intervenire sul fenomeno del sovraffollamento delle classi e a una revisione ragionata dei parametri del dPR 81/2009;
- garantire, anche in sede di reclutamento, la necessaria continuità didattica, con particolare attenzione all'insegnamento di sostegno.



Ministero dell'Istruzione

Roma, 6 agosto 2020

Letto, approvato, sottoscritto:

FLC CGIL

La Ministra

FSUR CISL

FED UIL SCUOLA RUA

CONFSAL SNALS

GILDA – UNAMS (non firma)

ANIEF

ANP

DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf

 SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL LATINA  REGIONE LAZIO	SISTEMA DI GESTIONE PRIVACY	SCU-TSC
		REVISIONE 00 17.08.2020

**INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI EFFETTUATE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DEL VIRUS SARS-COV-2
ATTRAVERSO IL TEST SIEROLOGICO EFFETTUATO NELL'AMBITO DELL'INDAGINE DI SIEROPREVALENZA
REGIONALE A FAVORE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE**

Ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. Regolamento generale sulla protezione dei dati personali)

Nell'ambito delle attività di controllo e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta della Regione Lazio con Deliberazione del 21/07/2020 n. 472 ha avviato, per le istituzioni scolastiche, un'indagine di sieroprevalenza mediante l'esecuzione di test sierologici e molecolari basati sull'identificazione di anticorpi diretti verso virus SARS-CoV-2. Detta indagine è finalizzata a soddisfare le esigenze di conoscenza e sorveglianza della diffusione del virus in questione nell'ambito delle istituzioni scolastiche nel rispetto delle garanzie previste dalla normativa vigente in ordine alla conoscibilità da parte del datore di lavoro delle informazioni sullo stato di salute del dipendente.

I destinatari dei predetti test sierologici e molecolari (di seguito interessati) saranno i docenti, educatori, operatori di sostegno, assistenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), bambini e studenti disabili e tutte le figure professionali delle scuole di ogni ordine e fino al secondo grado (compresi istituti professionali), statali, paritarie e non dei servizi educativi per l'infanzia - gestiti dallo Stato, dagli enti locali in forma diretta o indiretta - e delle scuole dell'infanzia statali, paritarie e non.

L'indagine di sieroprevalenza (effettuazione dei test sierologici) sarà condotta dalle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti (di seguito ASL) durante il mese di agosto e fino al 14 settembre p.v. (data di inizio delle attività educative/scolastiche), salvo proroga su disposizione della Regione Lazio. **L'adesione all'indagine da parte degli interessati è individuale, volontaria e gratuita.**

Si riporta di seguito una informazione sintetica e aggiornata sulla valenza e i limiti dei test sierologici per coloro che aderiscono alla suindicata indagine.

Cosa sono i test sierologici

Quando una persona è contagiata dal virus SARS-CoV-2 (il coronavirus che causa la malattia COVID-19), nel suo sangue compaiono dopo pochi giorni gli anticorpi. La rilevazione di questi anticorpi, che permangono nel sangue per un periodo di tempo più o meno lungo, anche ad avvenuta guarigione, avviene attraverso il ricorso ai test sierologici eseguiti su un prelievo di sangue venoso. Considerato che nella maggioranza dei casi l'infezione si manifesta con sintomi lievi o assenti, si ritiene utile l'utilizzo di test sierologici, che al momento hanno una sensibilità non inferiore al 90% e specificità non inferiore al 95%, per capire quanto si è diffuso il virus dall'inizio dell'epidemia.

Cosa significa un test sierologico positivo

Un test sierologico positivo indica il fatto che l'organismo è venuto a contatto con il virus SARS-CoV-2. Una persona con un test positivo si deve sottoporre ad un tampone naso-oro-faringeo per escludere che ci sia un'infezione in atto. Se il test sierologico è positivo ed il tampone negativo vuol dire che l'infezione è guarita, ma al momento non è possibile essere sicuri del fatto che questa persona non contragga di nuovo l'infezione in futuro.

Cosa significa un test negativo

Un test sierologico negativo indica con un elevato livello di probabilità che l'organismo non è venuto a contatto con il virus SARS-CoV-2, ma non è assoluta garanzia dell'assenza di infezione da SARS-CoV-2. Considerata la possibilità di risultati "falsi negativi" al test molecolare, è sempre necessario adottare i corretti comportamenti per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 (etichetta respiratoria, uso di mascherine, distanziamento fisico, lavaggio delle mani).

Cosa prevede la Sua partecipazione all'indagine di sieroprevalenza

La Regione Lazio, come detto sopra, ha avviato un'indagine sulla diffusione degli anticorpi anti SARS-CoV-2 rivolta ai soggetti sopra indicati (personale dipendente, personale docente, bambini e studenti disabili, etc.) i quali, sulla base di un'adesione volontaria e gratuita, possono contribuire a conoscere e a far conoscere la diffusione del virus.

Se Lei accetta di partecipare all'indagine, un operatore sanitario o, in alternativa, un operatore scolastico (entrambi opportunamente autorizzati e incaricati dalla struttura sanitaria o scolastica di appartenenza), effettuerà la prenotazione del test sierologico sul sistema regionale di prenotazione (c.d. ReCUP) o altro sistema aziendale. Successivamente, dovrà recarsi presso un presidio dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente o, in alternativa, presso il punto prelievo attivato nella struttura scolastica di riferimento, dove Le sarà prelevata una piccola quantità di sangue per eseguire il test sierologico per SARS-CoV-2.

Il campione di sangue sarà inviato al laboratorio di riferimento per la Sua scuola abilitato all'esecuzione dell'analisi, ai

	SISTEMA DI GESTIONE PRIVACY	SCU-TSC
		REVISIONE 00 17.08.2020

sensi della Determinazione G0561/2020, modificata dalla determinazione G5717/2020. Nello stesso laboratorio saranno raccolti e registrati i Suoi principali dati identificativi che saranno utilizzati e trattati esclusivamente per finalità di diagnosi del Virus SARS-CoV-2 (ai sensi dell'art. 9, par. 1 lett. h) del Regolamento UE 2016/679).

Le sarà comunicato l'esito del test sierologico e, se positivo, eseguirà, previa prescrizione del Medico di Medicina Generale, il test molecolare su prelievo di secrezioni respiratorie dal naso e dalla gola (tampone naso-oro-faringeo) per la ricerca del virus, presso uno dei Drive-in attivi sul territorio regionale. In caso di positività del tampone, sarà posto in isolamento (nel suo domicilio o in altra struttura) e dovrà seguire le istruzioni del suo medico curante per i provvedimenti più opportuni nel Suo caso.

Nel dettaglio, l'indagine sierologica consta di due fasi: la prima (fase 1) caratterizzata dalla prenotazione e dallo svolgimento del test sierologico presso il laboratorio di analisi (art. 9, par. 1 lett. h) RGPD); la seconda (fase 2) è eventuale e dipende dalla positività del test sierologico; in particolare la seconda fase servirà come ricerca della positività al virus SARS-CoV-2 attraverso l'effettuazione, da parte delle strutture sanitarie appositamente autorizzate, del tampone naso-oro-faringeo (ai sensi dell'art. 9, par. 1 lett. h) del Regolamento UE 2016/679). In caso di positività al tampone, dette strutture provvederanno alla notifica obbligatoria al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell'ASL, ai sensi del DM 15 dicembre 1990 e degli articoli 253 e ss. del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 e dei Decreti legge e Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Ordinanze Regionali in materia di prevenzione della diffusione del virus SARS CoV-2 (la comunicazione al SISP dei dati inerenti la positività al tampone naso-oro-faringeo è effettuata ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett.i) del Regolamento UE 2016/679 – finalità di interesse pubblico nel settore della sanità).

Nel caso in cui Lei dovesse risultare positivo al test sierologico (1° fase), sarà Sua cura segnalare la circostanza al Suo Medico di Medicina Generale anche al fine di eseguire il tampone naso-oro-faringeo nelle modalità sopra descritte.

Si forniscono di seguito le informazioni previste dall'art 13 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. Regolamento generale sulla protezione dei dati personali)

Di seguito si descrivono le modalità e le finalità di trattamento dei Suoi dati personali in caso di adesione all'indagine di sieroprevalenza avviata dalla Regione Lazio.

Detti dati personali saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali di cui al suindicato Regolamento UE 2016/679 (di seguito Regolamento) e al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, nonché secondo le disposizioni specifiche in materia emergenziale (es. art. 14 del DL n.14 9/03/2020 e art 17 bis del DL 18/2020 come introdotto dalla L. 27/2020 s.m.i.).

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del trattamento è : l'ASL di Latina, con sede in **Via P.L. Nervi Torre 2 Girasoli - 04100 Latina (LT)**, tel.: **0773/6553901**, E-MAIL: **direzione generale@ausl.latina.it** – **privacy@ausl.latina.it** PEC: **amministrazione@pec.ausl.latina.it**, sito internet: **<https://www.ausl.latina.it>**, P.I.: **01684950593**

Si riportano di seguito i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati:
e-mail dpo@ausl.latina.it.

Finalità e base giuridica del trattamento

La ASL di Latina, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i Suoi dati personali raccolti in occasione dell'esecuzione del test sierologico effettuato nell'ambito dell'indagine regionale per finalità di diagnosi del virus SARS-CoV-2. La base giuridica del trattamento è individuata nell'art. 9, par. 2, lett h) del Regolamento UE 2016/679.

Periodo di conservazione

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati contemplati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i Suoi campioni biologici – prelevati per l'esecuzione dei test – verranno conservati per il tempo necessario all'eventuale verifica dei risultati e successivamente distrutti. Anche i risultati dei test

SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL LATINA REGIONE LAZIO	SISTEMA DI GESTIONE PRIVACY	SCU-TSC REVISIONE 00 17.08.2020
---	--	---

saranno conservati presso il laboratorio di riferimento in conformità ai vigenti obblighi normativi sulla conservazione dei documenti diagnostici, fatto salvo il trattamento per svolgere investigazioni difensive e per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Modalità di trattamento

I Suoi dati personali saranno trattati con l'ausilio di strumenti informatici dal personale della struttura sanitaria presso la quale effettuerà il test sierologico appositamente preposto e autorizzato ad effettuare le relative operazioni di trattamento.

In particolare, al predetto personale sono state fornite specifiche istruzioni per garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento agli obblighi inerenti la riservatezza.

Inoltre, la suddetta struttura sanitaria adotterà misure di sicurezza, tecniche e organizzative, volte ad assicurare la riservatezza e la libertà di cura del soggetto che effettua il test sierologico anche al fine di evitare che, sin dalla fase della prenotazione del test stesso, uffici o articolazioni amministrative della struttura scolastica di riferimento, che trattano dati personali per finalità di gestione del rapporto di lavoro e/o delle attività didattiche, trattino indebitamente i dati relativi all'effettuazione del test e relativo esito.

Diritti degli interessati

In ogni momento Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per avere informazioni e chiarimenti sui trattamenti indicati all'interno del presente contesto ed esercitare i diritti che Le sono riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UR 2016/679.

Per eventuali violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali – limitatamente alle attività effettuate dal Titolare del trattamento – al quale potrà rivolgersi con le seguenti modalità:

- raccomandata A/R all'indirizzo: **ASL Latina Via P.L. Nervi Torre 2 Girasoli - 04100 Latina (LT);**
- PEC: **amministrazione@ausl.latina.it;**
- E-mail DPO: **dpo@ausl.latina.it;**

Inoltre, sempre per eventuali violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Roma Piazza Venezia, 11 - 00187), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità stessa: **www.garanteprivacy.it.**

In caso di adesione è tenuto a fornire i dati allo svolgimento delle attività della fase 1 e dell'eventuale fase 2.

Adesione all'indagine regionale di sieroprevalenza:

Io sottoscritto/a _____, nato/a _____
in data _____, residente in _____
via _____, alla luce di quanto sopra esposto, e **consapevole del fatto che l'adesione all'indagine è individuale, volontaria e gratuita, manifesto la volontà di aderire all'indagine.**

(Firma leggibile) _____